

IN BREVE:

1. Ufficiale per alcuni contribuenti il rinvio al 16 gennaio del versamento del secondo acconto delle imposte;
2. Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell'F24;
3. Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2024;
4. Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all'aliquota agevolata del 5%;
5. Promozione e sviluppo start-up e PMI innovative: la legge in Gazzetta Ufficiale;
6. Nuova autotutela tributaria: i chiarimenti delle Entrate sulla disciplina dopo la riforma fiscale;
7. Polizze vita: nessuna detrazione se non rientrano nel reddito imponibile;
8. Non dovuta l'imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione con "cedolare secca";
9. Definiti e codici tributo e ampliata la platea del bonus Natale;
10. Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini IVA;
11. Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli "influencer".

APPROFONDIMENTO:

Il perfezionamento del ravvedimento speciale.

IN BREVE

1. Ufficiale per alcuni contribuenti il rinvio al 16 gennaio del versamento del secondo acconto delle imposte

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 novembre 2024, n. 136

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 (approvato il 29 novembre al Senato e ora all'esame della Camera), il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i **titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, scaduto il 2 dicembre.**

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

2. Il ravvedimento speciale si perfeziona con il versamento dell'F24

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886

Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo biennale (CPB).

L'art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti:

- che hanno applicato gli ISA
- e che hanno aderito al CPB

di adottare il regime di "ravvedimento" versando le **imposte sostitutive** sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Vedi l'Approfondimento

3. Entro il 16 dicembre il versamento della seconda rata IMU 2024

Il **16 dicembre** scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2024.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si

tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l'anno d'imposta 2024.

4. Passaggio dal regime ordinario al forfetario: no all'aliquota agevolata del 5%

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 22 novembre 2024, n. 226

Non possono beneficiare dell'aliquota agevolata al 5% i **soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario**, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, **e solo successivamente "entrano" nel regime forfetario** continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre 2024.

Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ricorda che *"il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l'eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una **finalità antielusiva**, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da*

soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il "rinnovo" dell'attività".

5. Promozione e sviluppo start-up e PMI innovative: la legge in Gazzetta Ufficiale

Legge 28 ottobre 2024, n. 162

Nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024 è stata pubblicata la Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante **agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**.

La nuova legge prevede, tra l'altro, un **credito d'imposta in caso di incapacienza da parte degli investitori persone fisiche per la detrazione IRPEF del 50%**. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.

6. Nuova autotutela tributaria: i chiarimenti delle Entrate sulla disciplina dopo la riforma fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare 7 novembre 2024, n. 21/E

Nella Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **indicazioni operative agli Uffici** in merito alla **nuova autotutela tributaria**, disciplinata dagli artt. 10-*quater* e 10-*quinquies* dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal D.Lgs. n. 219/2023, emanato in attuazione della Legge n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale).

Dopo una prima parte dedicata alla normativa di riferimento e alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la Circolare illustra il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di autotutela, lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del provvedimento di autotutela, per terminare con l'analisi della responsabilità amministrativo-contabile in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela.

7. Polizze vita: nessuna detrazione se non rientrano nel reddito imponibile

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 novembre 2024, n. 218

Con Risposta n. 218 del 6 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel

caso in cui i premi assicurativi relativi alle polizze vita sottoscritte dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti non concorrono alla formazione del reddito complessivo degli stessi lavoratori, gli stessi non possono essere dettratti.

Affinché un onere possa essere detratto, infatti, è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico (art. 15, comma 1, del TUIR). Conseguentemente, i **premi assicurativi** versati dal datore di lavoro possono essere **detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione**.

8. Non dovuta l'imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione con "cedolare secca"

L'Agenzia delle Entrate, tramite la propria rivista specializzata, ha chiarito che per la risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime fiscale della "cedolare secca" **non è richiesto il pagamento dell'imposta di registro**.

Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca rientrano, infatti, anche l'imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti, a condizione che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l'annualità per la quale è esercitata l'opzione per la cedolare o venga esercitata tale opzione per il periodo di durata della proroga.

Diverso il caso in cui vi sia la presenza di **due o più locatori**: in questa ipotesi, se anche un solo locatore non ha esercitato l'opzione, l'imposta per la risoluzione del contratto è dovuta.

La regola, quindi, **vale unicamente se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca**

9. Definiti e codici tributo e ampliata la platea del bonus Natale

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E

D.L. 14 novembre 2024, n. 167, art. 2

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 novembre 2024, n. 54/E, ha reso noto d'aver disposto l'istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite i modelli F24 e F24 "Enti pubblici", del credito maturato per effetto dell'erogazione del bonus di cui all'art. 2-bis, D.L. 9 agosto 2024, n. 113. I codici sono i seguenti: **"1703"** e **"174E"**

Inoltre, con l'art. 2 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167 è stata ampliata la platea dei beneficiari del bonus Natale, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità. Il bonus pari ad 100 euro, destinato ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28.000 euro, è ora **esteso anche a chi ha figli a carico, senza coniuge a carico**. L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui

coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

10. Somme a titolo risarcitorio: trattamento fiscale ai fini IVA

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 18 novembre 2024, n. 223

L'Agenzia Entrate, nella Risposta a interpello n. 223 del 18 novembre 2024 ha chiarito il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle **somme dovute a titolo risarcitorio**.

In particolare, gli importi corrisposti a titolo di risarcimento, dovuti a seguito di inadempimento o irregolarità degli obblighi contrattuali, **sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta**, in quanto non rappresentano un corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione esclusivamente risarcitoria.

Il corretto trattamento fiscale applicabile ai fini IVA alle predette somme, precisano le Entrate, si ricava dall'**individuazione della natura giuridica delle somme da corrispondere**. Occorre quindi **verificare** se le somme da corrispondere rappresentino il corrispettivo per una prestazione ricevuta ovvero il risarcimento per inadempimento o irregolarità nell'adempimento di obblighi contrattuali.

11. Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per gli "influencer"

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO destinato ai cosiddetti *influencer*, ossia a quei soggetti che avendo un seguito ampio e/o molto coinvolto sui social media, esercitano una notevole influenza in settori specifici che sfruttano professionalmente con fini commerciali.

Il nuovo codice Ateco sarà il **73.11.03** e quindi inserito nell'ambito delle agenzie pubblicitarie: 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO - 73.1 PUBBLICITÀ - 73.11 Agenzie pubblicitarie.

APPROFONDIMENTO

IL PERFEZIONAMENTO DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha ufficialmente dato il via alla disciplina del ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 per i soggetti che hanno deciso di aderire al concordato preventivo biennale (CPB).

L'art. 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 ha previsto la possibilità per i soggetti:

- che hanno applicato gli ISA
- e che hanno aderito al CPB

di adottare il regime di "ravvedimento" versando le **imposte sostitutive** sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l'istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

- hanno applicato gli ISA;
- ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla pandemia Covid-19, introdotte con i decreti attuativi dell'art. 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento

dell'attività di cui all'art. 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.

Per il calcolo della **base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP**, si tiene conto dei **dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge**.

Il **perfezionamento del ravvedimento**, precisa il Provvedimento in esame, avviene **con il versamento delle imposte sostitutive**, quindi, per l'adozione del ravvedimento, l'opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l'indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione.

Per le società e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR o le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR:

- la presentazione del modello F24 di versamento dell'IRAP è effettuata da parte della società o associazione;
- la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.

In tali casi l'opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli

F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l'indicazione del codice tributo viene individuata l'imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l'adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai **termini per l'esercizio dell'opzione**, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata **entro il 31 marzo 2025** e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.